



REPUBBLICA DI SAN MARINO

Disposizioni sull'Ordinamento giudiziario

Noi Capitani Reggenti

la Serenissima Repubblica di San Marino

Promulghiamo e mandiamo a pubblicare la seguente legge approvata dal Consiglio Grande e Generale nella seduta del 30 ottobre 2003.

Art. 1

(Istituzione del Tribunale Unico)

Gli organi del potere giudiziario esercitano la giurisdizione ordinaria ed amministrativa organizzati in un Tribunale unico, articolato in due sezioni specializzate corrispondenti alle due giurisdizioni.

La sezione della giurisdizione ordinaria, a sua volta, è suddivisa, al suo interno, in relazione alle materie civile, penale, della tutela dei minori e della famiglia, cui sono assegnati i singoli Commissari della Legge dal Magistrato Dirigente, nel rispetto delle disposizioni di legge e dei criteri sulla distribuzione del lavoro approvati dal Consiglio Giudiziario.

I magistrati di ciascuna sezione specializzata sono dotati della pienezza della giurisdizione e pertanto sono liberamente sostituibili nell'esercizio delle funzioni e competenze della sezione. In caso di necessità e senza pregiudizio per il lavoro giudiziario già assegnato, il Magistrato Dirigente, in applicazione dei criteri stabiliti dal Consiglio Giudiziario, può affidare ai magistrati di una sezione specializzata competenze relative all'altra.

I Giudici d'Appello in materia civile, penale ed amministrativa possono sostituirsi reciprocamente l'uno con l'altro in caso di grave impedimento o di incompatibilità di uno di essi. La sostituzione è automatica qualora esista una specifica disposizione di legge, in caso di vacanza dell'Ufficio, ovvero quando per ciascuna delle funzioni d'appello penale, civile o amministrativa siano nominati più giudici; negli altri casi le sostituzioni avvengono secondo criteri predeterminati stabiliti dal Consiglio Giudiziario.

Art. 2

(Nomina e incompatibilità dei magistrati)

I Magistrati sono nominati, previo espletamento della procedura di cui all'articolo 3, ultimo comma, a seguito del superamento di concorso, ovvero per trasferimento a funzioni giurisdizionali superiori.

I Giudici per la terza istanza, i Giudici per i rimedi straordinari ed i Giudici per l'azione di responsabilità civile dei magistrati sono nominati dal Consiglio Giudiziario in seduta plenaria.

I Magistrati devono dimostrare specifica professionalità, obiettività ed imparzialità. Nell'espletamento dell'incarico devono sempre manifestare sicura dottrina e prudente equilibrio e costantemente tenere un'irreprensibile condotta civile e morale.

L'Ufficio di Magistrato è incompatibile con l'assunzione di incarichi e con l'iscrizione a movimenti o partiti politici o ad associazioni sindacali, con la presentazione di candidature in elezioni politiche ed amministrative, con l'esercizio di attività commerciali o industriali, con l'assunzione delle cariche di amministratore e sindaco in società e, limitatamente ai magistrati di primo grado, ai giudici conciliatori e agli uditori, con l'esercizio della libera professione e l'assunzione di altri uffici ed impieghi pubblici o privati sia nel territorio della Repubblica sia all'estero, escluso l'incarico di docente universitario, per quanto compatibile.

L'Ufficio di Magistrato d'appello o di grado superiore è incompatibile con l'esercizio della professione nel territorio della Repubblica.

Il trattamento retributivo dei Magistrati è stabilito dalla legge ordinaria.

In ottemperanza all'articolo 4, comma 2, della Dichiarazione dei Diritti dei Cittadini e dei Principi Fondamentali dell'Ordinamento Sammarinese, ai cittadini sammarinesi è garantita la possibilità di accesso alla magistratura.

I Magistrati assumono l'incarico prestando giuramento nelle mani dell'Ecc.ma Reggenza.

Art.3

(Reclutamento dei magistrati)

I Giudici per la terza istanza ed i Giudici per i rimedi straordinari, in numero di due per ogni Ufficio, ed i sei Giudici per l'azione di responsabilità civile dei magistrati, un titolare ed un

supplente per ogni grado di giudizio, sono nominati dal Consiglio Giudiziario in seduta plenaria, a maggioranza dei due terzi.

I Giudici d'Appello sono nominati a seguito di apposito concorso per titoli avanti ad una Commissione giudicatrice composta da sei membri, designati in numero di tre dal Consiglio Giudiziario fra i Giudici d'Appello o di grado superiore, e tre dal Consiglio Grande e Generale fra personalità di chiara fama, nell'ambito del diritto, estranee alla magistratura sammarinese. Non possono far parte della Commissione gli iscritti all'Albo degli Avvocati e notai, dei dottori commercialisti e dei ragionieri della Repubblica, nonché i parenti ed affini sino al 2° grado di iscritti a tali ordinamenti professionali.

I Commissari della Legge, il Procuratore del Fisco, i Pro-Fiscali, i Giudici Conciliatori, gli Uditori Commissariali nonché i Giudici amministrativi di primo grado sono nominati a seguito di concorso per titoli ed esami, da tenersi mediante prove scritte ed orali, avanti ad una Commissione Giudicatrice costituita da tre membri designati dal Consiglio Giudiziario tra i Giudici d'Appello o di grado superiore ovvero tra personalità di chiara fama nell'ambito del diritto e tre membri nominati dal Consiglio Grande e Generale fra personalità di chiara fama nell'ambito del diritto estranee alla magistratura sammarinese. Non possono far parte della Commissione gli iscritti all'Albo degli avvocati e notai, dei dottori commercialisti e dei ragionieri della Repubblica, nonché i parenti ed affini sino al 2° grado di iscritti a tali ordinamenti professionali.

La Commissione d'esame elegge nel proprio seno il Presidente tra i membri nominati dal Consiglio Grande e Generale; nelle votazioni, in caso di parità, prevale il voto del Presidente.

La graduatoria formata a seguito dei concorsi, con l'indicazione dei vincitori, viene trasmessa al Consiglio Grande e Generale che ne prende atto.

Il Consiglio Giudiziario è tenuto a redigere il regolamento recante la disciplina delle nomine dei Giudici per la terza istanza, dei Giudici per i rimedi straordinari e dei Giudici per l'azione di responsabilità civile dei magistrati, dei concorsi, della pubblicità dei bandi, delle prove d'esame, della procedura per la formazione delle commissioni giudicatrici e l'individuazione dei criteri per la valutazione dei titoli richiesti. Tale regolamento deve essere trasmesso al Consiglio Grande e Generale per la presa d'atto.

L'avvio della procedura di nomina dei Magistrati è richiesta al Consiglio Grande e Generale con relazione motivata dal Magistrato Dirigente su conforme parere del Consiglio Giudiziario o dalla Commissione Consiliare per gli Affari di Giustizia. Il Consiglio Grande e Generale, preso atto della richiesta, delibera a maggioranza assoluta.

Art.4

(Durata degli incarichi dei magistrati)

I Giudici per la terza istanza, i Giudici per i rimedi straordinari ed i Giudici per l'azione di responsabilità civile dei magistrati sono nominati per la durata di cinque anni e possono essere rinnovati.

I Giudici d'Appello, i Commissari della Legge, i Giudici amministrativi di primo grado, i Giudici Conciliatori e gli Uditori, dopo la nomina, sono soggetti ad un periodo di prova di anni tre. II

Consiglio Giudiziario provvede alla valutazione dell'attività svolta e delibera la conferma a tempo indeterminato o la cessazione dall'incarico e ne dà comunicazione al Consiglio Grande e Generale per la presa d'atto.

I magistrati confermati nell'incarico a tempo indeterminato rimangono in servizio fino all'età di sessantacinque anni, salvo dimissioni, decadenza, esonero, ovvero inserimento nell'amministrazione pubblica.

I Commissari della Legge, i Giudici amministrativi di primo grado e i Giudici Conciliatori che abbiano esercitato funzioni giurisdizionali per almeno dieci anni possono domandare, per gravi motivi personali e familiari, al Consiglio Grande e Generale di essere inseriti nella pubblica amministrazione. Il Consiglio Grande e Generale, sentito il parere del Consiglio Giudiziario e del Congresso di Stato, adotta una decisione entro tre mesi dalla presentazione della domanda.

Art. 5

(Requisiti per la nomina dei magistrati)

I due Giudici per la terza istanza ed i due Giudici per i rimedi straordinari sono scelti tra esperti in diritto di chiarissima fama aventi i requisiti minimi previsti per i magistrati d'appello, in modo che uno abbia competenza specifica nella materia civile e l'altro nella materia penale.

I Giudici per la responsabilità civile dei magistrati sono scelti tra esperti in diritto di chiarissima fama aventi i requisiti minimi per i magistrati d'appello.

Sono ammessi al concorso per Giudice d'Appello in materia penale, civile ed amministrativa i magistrati con almeno la qualifica di magistrato d'appello, ovvero coloro che abbiano acquisito la qualifica di professore universitario di ruolo in materie giuridiche e che abbiano compiuto il quarantacinquesimo anno di età.

Possono essere nominati Giudici d'Appello anche i Commissari della Legge ed i Giudici amministrativi di primo grado con almeno dieci anni di servizio. La valutazione della professionalità acquisita è effettuata dal Consiglio Giudiziario in seduta plenaria, al quale il Magistrato Dirigente deve presentare apposita relazione.

Sono ammessi al concorso per Commissario della Legge e Giudice amministrativo di primo grado i magistrati, i laureati in giurisprudenza che abbiano acquisito la qualifica di professore universitario di ruolo o che a seguito di concorso facciano parte del personale docente dell'università per le materie giuridiche, nonché gli avvocati che abbiano esercitato la professione per almeno sei anni.

Possono essere nominati Commissari della Legge i Giudici Conciliatori e gli Uditori Commissariali con almeno quattro anni di servizio. La valutazione della professionalità acquisita è effettuata dal Consiglio Giudiziario in seduta plenaria, al quale il Magistrato Dirigente deve presentare apposita relazione.

Sono ammessi al concorso per Procuratore del Fisco e Pro-Fiscale gli avvocati che abbiano compiuto il trentesimo anno di età e i laureati in giurisprudenza che abbiano acquisito la qualifica di professore universitario di ruolo o che a seguito di concorso facciano parte del personale docente dell'università per le materie giuridiche.

Sono ammessi al concorso per Giudice Conciliatore gli avvocati iscritti all'albo da almeno quattro anni.

Possono essere nominati Procuratore del Fisco, Pro-Fiscale e Giudice Conciliatore anche gli Uditori Commissariali con almeno due anni di servizio. La valutazione della professionalità acquisita è effettuata dal Consiglio Giudiziario in seduta plenaria, al quale il Magistrato Dirigente deve presentare apposita relazione.

Sono ammessi al concorso per Uditore Commissariale i laureati in giurisprudenza.

Art. 6

(Magistrato Dirigente del Tribunale)

Il Magistrato Dirigente del Tribunale è designato per la durata di anni cinque dal Consiglio Giudiziario in seduta plenaria tra i Commissari della Legge con almeno dieci anni di servizio.

Al Magistrato Dirigente sono attribuiti poteri organizzativi e di distribuzione del lavoro giudiziario secondo criteri predeterminati, nonché di sorveglianza, ferma restando l'autonomia decisionale di ciascun giudice, di coordinamento e direzione degli uffici giudiziari, ad eccezione delle funzioni meramente amministrative.

Il Magistrato Dirigente provvede alla attribuzione del lavoro ai Commissari della Legge, ai Giudici Conciliatori, agli Uditori Commissariali ed ai Giudici amministrativi di primo grado, tenendo conto della professionalità acquisita, dell'esperienza di servizio e dei titoli. Provvede inoltre alla determinazione dei criteri per la ripartizione del lavoro tra i Giudici d'Appello, d'intesa con essi.

Il Consiglio Giudiziario nella prima seduta utile approva i criteri per la distribuzione del lavoro giudiziario adottati dal Magistrato Dirigente.

I Commissari della Legge, i Giudici amministrativi di primo grado, i Giudici Conciliatori e gli Uditori Commissariali sono tenuti ad adempiere puntualmente e tempestivamente ai doveri dell'ufficio e ad adeguarsi alle disposizioni impartite dal Magistrato Dirigente; ferme restando le incompatibilità previste dalla legge, eventuali altri incarichi possono essere assunti esclusivamente nel rispetto delle esigenze dell'ufficio e previa autorizzazione del Consiglio Giudiziario in seduta ordinaria. Eventuali inadempienze saranno segnalate al Consiglio Giudiziario in seduta plenaria per le valutazioni e le iniziative del caso, che saranno disciplinate da apposito Regolamento approvato dallo stesso Consiglio Giudiziario in seduta plenaria.

Il Magistrato Dirigente è tenuto annualmente a presentare al Consiglio Grande e Generale, per il tramite del Segretario di Stato per la Giustizia, la relazione sullo stato della giustizia, comprensiva dei rilievi sul lavoro giudiziario svolto dai magistrati di ogni grado.

Art. 7

(Consiglio Giudiziario)

Il Consiglio Giudiziario ha funzioni di rappresentanza e di garanzia dell'ordine giudiziario.

Il Consiglio Giudiziario si riunisce in seduta ordinaria ed in seduta plenaria.

Il Consiglio Giudiziario in seduta ordinaria è composto dai Giudici Conciliatori, dai Giudici amministrativi di primo grado, dai Commissari della Legge, dai Giudici d'Appello e dai Giudici per la terza istanza. E' presieduto dai Capitani Reggenti, ovvero, per delega, dal Magistrato Dirigente. Il Segretario di Stato per la Giustizia partecipa alle sedute senza diritto di voto.

Il Consiglio Giudiziario in seduta ordinaria approva i criteri per la distribuzione del lavoro adottati dal Magistrato Dirigente ai sensi dell'articolo. 6, comma 4, della presente legge, nonché i criteri per l'assegnazione delle competenze di cui all'articolo 1, commi 3 e 4, e all'articolo 11, comma 6; può attivare l'azione di sindacato secondo le modalità stabilite dalla legge costituzionale; può avanzare richieste e prestare pareri in materia di organizzazione degli uffici giudiziari, esamina le questioni di carattere generale concernenti l'amministrazione della giustizia, con facoltà di avanzare richieste e prestare pareri; delibera su ogni altra questione relativa alla organizzazione del lavoro giudiziario che gli sia sottoposta dal Magistrato Dirigente ovvero dal Segretario di Stato per la Giustizia.

Il Consiglio Giudiziario in seduta plenaria è composto dai Giudici Conciliatori, dai Giudici amministrativi, dai Commissari della Legge, dai Giudici d'Appello, dai Giudici per la terza istanza nonché dai membri della Commissione Consiliare per gli Affari di Giustizia. E' presieduto dai Capitani Reggenti, o, in loro assenza dal Presidente della Commissione Consiliare per gli Affari di Giustizia. Il Segretario di Stato per la Giustizia partecipa alle sedute con diritto di voto.

Il Consiglio Giudiziario si riunisce in seduta plenaria per tutte le deliberazioni indicate nell'articolo 3 della presente legge relative ai procedimenti di nomina dei magistrati, per le conferme nell'incarico ai sensi dell'articolo 4 della presente legge, e per la designazione del Magistrato Dirigente; assume le decisioni di cui all'articolo 9 della presente legge; valuta la professionalità acquisita dai Magistrati ai sensi dell'articolo 5 della presente legge; ai sensi della legge costituzionale, può sospendere in via cautelare il magistrato sottoposto ad azione di sindacato e dichiararne la decadenza o l'esonero in conformità alla decisione del Collegio Garante della costituzionalità delle norme; discute in via preventiva la relazione annuale del Magistrato Dirigente; esamina le questioni relative ai rapporti fra gli organi giudiziari e gli altri organi dello Stato, con facoltà di suggerire indirizzi e proposte; può accordare, eccezionalmente, dilazioni ai giudici per emettere sentenze, decreti e provvedimenti giudiziari, in applicazione dell'articolo 2, punto 4, della Legge 5 giugno 1923 n. 13; esercita tutte le altre funzioni demandate al Consiglio Giudiziario dalla legge che non siano espressamente indicate tra quelle riservate alla seduta ordinaria.

Il Consiglio Giudiziario si riunisce in seduta ordinaria almeno due volte l'anno con cadenza semestrale, ed in seduta plenaria almeno una volta all'anno per la discussione della relazione del Magistrato Dirigente; possono comunque essere convocate sedute ordinarie o plenarie ogni volta che sia necessario. In entrambe le sedute è convocato dai Capitani Reggenti di loro iniziativa ovvero su richiesta del Segretario di Stato per la Giustizia, del Magistrato Dirigente o di almeno un terzo dei componenti.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio Giudiziario in entrambe le sedute è sempre necessaria la presenza di almeno la metà dei componenti. Le delibere sono adottate a maggioranza assoluta.

I lavori delle sedute del Consiglio Giudiziario dovranno risultare da apposito verbale, redatto dal segretario che sarà designato all'inizio della seduta.

In tutti i casi di responsabilità, incompatibilità e non idoneità riguardanti i singoli Magistrati, questi debbono essere sentiti personalmente o a mezzo di procuratore speciale, ma non possono partecipare o assistere alla discussione e alle deliberazioni. Parimenti, in caso di candidatura di magistrati per la nomina a funzioni giurisdizionali superiori ovvero di conferma nell'incarico ed in tutti i casi che li riguardano non possono partecipare alla discussione e alla deliberazione i magistrati interessati ed i membri del Consiglio Giudiziario che hanno fatto parte della commissione di concorso per la nomina degli stessi.

Art. 8

(Commissione Consiliare per gli Affari di Giustizia)

La Commissione Consiliare per gli Affari di Giustizia è costituita da dieci Consiglieri, nominati dal Consiglio Grande e Generale all'inizio di ogni legislatura con maggioranza non inferiore a due terzi. E' presieduta e convocata dal Presidente, nominato dalla stessa Commissione nella sua prima seduta. Ne fa parte, a pieno titolo, il Segretario di Stato per la Giustizia.

La Commissione Consiliare per gli Affari di Giustizia riferisce di ogni sua attività soltanto al Consiglio Grande e Generale.

La Commissione si riunisce prima della convocazione del Consiglio Giudiziario in seduta plenaria per discutere gli argomenti posti all'ordine del giorno; almeno un terzo dei suoi componenti può attivare l'azione di sindacato dei magistrati secondo le modalità previste dalla legge costituzionale; esamina la relazione annuale del Magistrato Dirigente prima della presentazione al Consiglio Grande e Generale; quale organo di coordinamento, vigila sull'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Giudiziario in seduta plenaria che devono essere sottoposte al Consiglio Grande e Generale o per le quali devono essere adottati provvedimenti amministrativi; esercita i poteri previsti dalla legge. La Commissione ha facoltà di richiedere riferimenti al Magistrato Dirigente, che può anche essere convocato per audizioni.

Per la validità delle deliberazioni della Commissione è necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei componenti. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta.

Non possono far parte della Commissione Consiliare per gli Affari di Giustizia i Consiglieri iscritti all'Albo degli avvocati e notai, dei dottori commercialisti e dei ragionieri.

Art. 9

(Sospensione dei Magistrati)

Il Magistrato che, per fatto proprio, venga a trovarsi in condizioni non più idonee all'esercizio delle funzioni giurisdizionali può richiedere al Consiglio Giudiziario di essere sospeso dall'incarico per un periodo non superiore a sei mesi, nel corso dei quali sarà sospeso il trattamento economico.

Il Consiglio Giudiziario può sollevare definitivamente dall'incarico il Magistrato che si trovi in condizioni di salute o personali tali da determinarne l'incompatibilità assoluta e permanente con l'esercizio delle funzioni giurisdizionali.

Può, invece, sospendere il Magistrato dalle funzioni in via transitoria quando l'incompatibilità sia temporanea, per il tempo giudicato strettamente necessario e comunque non superiore a sei mesi. In tale caso si applica il trattamento economico pari alla metà del piede retributivo stabilito dalla legge per quell'incarico. Qualora allo scadere del periodo di sospensione l'incompatibilità permanga, il Consiglio Giudiziario dispone l'esonero dall'incarico.

Art. 10

(Astensione e ricusazione)

Il Magistrato è obbligato ad astenersi qualora sussistano gravi ragioni, determinate da rapporti di parentela, affinità, amicizia, inimicizia, economici o di lavoro fra il Magistrato stesso o un suo prossimo congiunto e una delle parti o i difensori di queste nei giudizi civili o amministrativi, ovvero la persona imputata o indiziata di reato o la parte lesa, o i difensori di costoro nel processo penale.

Il Magistrato è parimenti obbligato ad astenersi nel caso in cui abbia reso consigli, pareri oppure abbia indebitamente manifestato il proprio convincimento sui fatti oggetto del processo nonché per altri conflitti di interesse.

Nelle ipotesi di cui ai commi che precedono, qualora il Magistrato non si astenga, le parti lo possono ricusare.

Il Magistrato può altresì astenersi quando sussistano motivi di opportunità, idonei a far ritenere compromessa la sua imparzialità e la serenità di giudizio.

L'istanza di ricusazione, fatti salvi i casi nei quali la causa sopravviene ovvero la parte dimostri positivamente di non averne avuto conoscenza, deve essere proposta perentoriamente nei giudizi civili in limine litis, nei giudizi amministrativi entro il termine dell'udienza di discussione fissata per la prima volta, e nei giudizi penali entro venti giorni dalla notifica del primo atto da parte del giudice.

La prescrizione del reato è sospesa dal giorno del deposito dell'istanza di astensione o di ricusazione fino al giorno in cui viene notificata alla parte proponente la decisione.

Art. 11

(Norme transitorie e di coordinamento)

Il Consiglio giudiziario è tenuto a predisporre il regolamento di cui all'articolo 3 entro tre mesi dalla entrata in vigore della presente legge.

Le disposizioni di cui all'articolo 5 della presente legge relative ai requisiti per la nomina del Procuratore del Fisco e dei Pro-Fiscali nonché le disposizioni su atti del procedimento penale si applicano fino all'entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale, con il quale verranno introdotte ulteriori disposizioni relative all'ordinamento giudiziario. Il Procuratore del Fisco e i Pro-

Fiscali in servizio cesseranno dall'incarico con l'entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale.

Il procedimento per la nomina dei magistrati stabilito dalla presente legge si applica esclusivamente alle nomine che avranno luogo dopo l'entrata in vigore della stessa. I magistrati attualmente in servizio che hanno già ottenuto la conferma nell'incarico a tempo indeterminato non dovranno pertanto sostenere alcun concorso. I magistrati attualmente in servizio a tempo determinato, alla scadenza del periodo di prova che rimane fissato in due anni, possono essere confermati nell'incarico dal Consiglio Giudiziario previa valutazione della attività svolta.

In deroga alle disposizioni della presente legge, gli Uditori Commissariali attualmente in servizio, la cui professionalità ed esperienza è già stata attestata dalla relazione del Magistrato Dirigente approvata dal Consiglio Grande e Generale, sono nominati Commissari della Legge ed assumeranno l'incarico dopo la prestazione del giuramento nelle mani dell'Ecc.ma Reggenza.

In deroga alle disposizioni della presente legge è nominato Magistrato Dirigente il Commissario della Legge attualmente in servizio con maggiore anzianità nel ruolo per la durata stabilita dall'articolo 6.

Il Giudice amministrativo d'Appello ed il Giudice d'Appello Civile sono completamente sostituibili nell'esercizio delle funzioni e dividono tra loro equamente il carico di lavoro dei due ruoli. Il Consiglio Giudiziario stabilisce i criteri per la distribuzione del lavoro giudiziario tra il Giudice amministrativo d'Appello ed il Giudice d'Appello Civile.

In tutte le disposizioni di legge nelle quali sono attribuite funzioni giurisdizionali al Magistrato Dirigente del Tribunale Commissariale o del Tribunale Amministrativo, questi deve intendersi sostituito, rispettivamente, dal Commissario della Legge al quale è assegnata la materia secondo la distribuzione del lavoro giudiziario, o dal giudice amministrativo di primo grado.

Art. 12

(Abrogazioni)

Sono abrogate le disposizioni della Legge 28 ottobre 1992 n. 83, le successive modifiche ed integrazioni ed ogni altra norma in contrasto o comunque incompatibile con la presente legge.

Art. 13

(Entrata in vigore)

La presente legge entra in vigore il quinto giorno successivo a quello della sua legale pubblicazione.

Data dalla Nostra Residenza, addì 3 novembre 2003/1703 d.F.R

I CAPITANI REGGENTI

Giovanni Lonfernini - Valeria Ciavatta

